



Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi

Ordinanza n.102 del 18/09/2014

DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

IL SINDACO

Constatato che le strade sia urbane che extraurbane appartenenti al territorio del Comune di Carovigno presentano sistematicamente siti interessati dall'abbandono di rifiuti in maniera indifferenziata ed in difformità da quanto previsto dal vigente servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

Considerata la necessità di salvaguardare il decoro delle strade pubbliche e la salute dei cittadini;

Considerato il danno all'immagine del Comune di Carovigno, degli operatori economici e della cittadinanza tutta, che le pratiche di abbandono dei rifiuti rappresentano;

Preso atto che i rifiuti abbandonati, rimossi dal gestore del servizio secondo quanto previsto dal contratto in essere ed in base ai report mensili sulle destinazioni dei rifiuti raccolti, raggiungono quantità anche superiori a quelle riconducibili alla raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati, rappresentando un considerevole danno per le casse comunali;

Atteso che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti a partecipare;

Visto il vigente regolamento Comunale che disciplina l'installazione e l'utilizzo di video sorveglianza sul territorio Comunale, approvato con Delibera C.C n. 18 del 8/09/2014;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'interno del territorio di Carovigno e, comunque, fuori dai contenitori appositamente predisposti o con modalità diverse da quelle stabilite dal vigente servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

AVVERTE

1. Che chiunque, in violazione di quanto disposto, abbandona o deposita rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (art. 34 del D.Lgs. n.205 del 2010).
2. In caso di abbandono di quantità riconducibili al consumo familiare quotidiano, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al punto 1., chiunque viola il divieto disposto con la presente ordinanza, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo

smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio, dai soggetti preposti al controllo, secondo quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006. Il Sindaco disporrà con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, nonché a presentare denuncia alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs, 152/2006.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità tramite avvisi pubblici nelle forme più efficaci.

Che i vigili urbani procedano alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento delle violazioni.

Carovigno 18/09/2014



IL SINDACO
Cosimo MELE